

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

^^^

PER: BAVA MARIA ANTONIETTA (C.F. BVAMNT69T59I158N) nata ad San Severo (FG) il 19/12/1969 e residente a La Spezia in Viale Italia n. 332, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma (C.F. NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org ;

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, 00153 – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F. 97248840585)**, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova ed ivi domiciliati a Genova, in Viale Brigate Partigiane n. 2 (16129), con notifica PEC ai seguenti indirizzi: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it e drla.contenzioso@postacert.istruzione.it;

- Resistenti-

OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE AMMESSA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ANNO DI FORMAZIONE E PROVA IN SERVIZIO, FINALIZZATO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2023/2024, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 9-BIS DEL D.L. N. 73/2021, CONVERTITO IN L. N. 106/2021, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 228/2021, CONVERTITO IN L. N. 15/2022, PER LA CLASSE DI CONCORSO "AC56" – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) DELLA REGIONE LAZIO, IN FORZA DEL TITOLO DI RISERVA EX L. N. 68/99.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La ricorrente è una dipendente del Ministero dell'Istruzione in qualità di docente di Scuola secondaria di I grado la quale, nel corrente a.s. 2022/23, ha ottenuto due incarichi di supplenza in forza dei quali presta attualmente servizio nei seguenti Istituti Scolastici (*cf. doc. 1: Contratti di supplenza a.s. 2022/23*):



- presso l'Istituto Comprensivo "12" di Santo Stefano di Magra (SP), su cattedra spezzone orario con decorrenza dal 01/09/2022 al 30/06/2023, per n. 9 ore settimanali di lezione;

- presso l'I.C. "Val di Vara" di Sesta Godano (SP), su cattedra spezzone orario, con decorrenza dal 23/09/2022 al 30/06/2023, per n. 6 ore settimanali di lezione.

La ricorrente presentava domanda di partecipazione per la Regione Lazio al Concorso straordinario *Bis* indetto con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 1081 del 06.05.2022 avente ad oggetto *"la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" (cfr. doc.ti 2 - 3: D.D. M.I. n. 1081 del 06.05.2022; Domanda di partecipazione).*

All'art. 3 del Bando venivano individuati i seguenti requisiti richiesti al fine di partecipare alla predetta procedura concorsuale: *"a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre".*

L'Allegato 1 del Bando determinava il numero di posti banditi per ciascuna Regione e per ogni classe di concorso, individuando per la Regione Lazio sei posti individuati per la c.d.c. "AC56" di appartenenza della ricorrente:



Il Bando prevedeva all'art. 6 lo svolgimento di una prova disciplinare, consistente in una prova orale della durata di 30 minuti, programmata al fine di accertare la preparazione dei candidati sulla base degli specifici programmi concorsuali individuati nell'Allegato A al D.M. n. 108 del 28.04.2022 (**cf. doc. 4: Decreto ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108 ed allegati**).

Il comma 3 dell'art. 2 prevedeva che l'U.S.R. individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale approvava le graduatorie distinte per ciascuna Regione e classe di concorso.

All'interno della domanda di partecipazione la ricorrente dichiarava tutti i titoli posseduti, come di seguito specificati:

1. Titolo di studio: Diploma accademico di II livello – conseguito in data 10/10/2016 con la votazione di 98,00/100 (**cf. doc. 5: Certificato diploma accademico II livello**);

2. Titoli di servizio: sette anni di servizio espletati negli aa.ss. 2006/07, 2008/09, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, come si evince dallo stato matricolare in atti (**cf. doc. 6: Stato matricolare**);

3. Diploma di conservatorio – clarinetto, conseguito in data 28/06/1994 presso Conservatorio di Musica “U. Giordano” (**cf. doc. 7: Certificato diploma Conservatorio**);

4. Titolo di riserva ex legge n. 68/99, in quanto familiare (moglie) di equiparato vittima del dovere, con decorrenza dal 02.07.2020, come si evince dalla documentazione in atti.

La docente Bava è altresì in possesso dei 24 CFU, conseguiti presso il Conservatorio di Musica “G. Puccini” in data 11.09.2018 (**cf. doc. 8: Attestazione CFU**).

La ricorrente esponeva dunque di essere iscritta alle liste di collocamento obbligatorio di La Spezia (**cf. doc. 9: Iscrizione liste collocamento**).



Come si evince dalla documentazione in atti al Sig. De Mite Nazzario Antonio, marito della ricorrente deceduto nell'anno 2020, veniva riconosciuto nel mese di Novembre 2019 l'attestato di "Vittima del dovere" per patologia "Asbestosi pleurica" (**cfr. doc. 10: Certificato vittima del dovere Sig. De Mite**).

L'art. 4 relativo alle modalità e ai termini di presentazione delle domande così prevedeva al comma 5: <<[...] Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:[...] n) **l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa**. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta>>.

Conformemente al tenore del Bando, la ricorrente produceva il certificato di iscrizione nelle categorie protette, di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999, titolo che doveva conferire alla predetta l'utile posizionamento tra i vincitori del concorso straordinario *bis* per la sua classe di concorso per la Regione Lazio.

In data 27.07.2022 la ricorrente sosteneva la prova orale del concorso in oggetto, all'esito della quale conseguiva il punteggio di 82,00/100 (**cfr. doc. 11: Esiti prove orali**).

Con D.D.G. prot. n. 821 del 03.08.2022 il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio pubblicava il contingente di posti destinati al bando di concorso straordinario, individuando sei posti per la Regione Lazio, per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, così ripartiti (**cfr. doc. 12: D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio prot. n. 821 del 03.08.2022**):

FR	AC5 6	AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)	3	3
LT	AC5 6	AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)	2	2
RI	AC5 6	AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)	1	1



Nonostante l'esito positivo della prova orale sostenuta e il possesso del titolo di riserva, la ricorrente non risultava inserita all'interno dell'allegato al D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio prot. n. 1268 del 11.08.2022 avente ad oggetto l'elenco dei candidati individuati come destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato (**cf. doc. 13: D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio prot. n. 1268 del 11.08.2022**).

Ciò si evince dal successivo D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 1315 del 25.08.2022, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/21, in allegato al quale venivano individuati quali vincitori per la Regione Lazio i seguenti candidati (**cf. doc. 14: D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 1315 del 25.08.2022**):

Regione responsabile	Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale
LAZIO	LAZIO	AC56	1	Costa	Caterina	15/06/1994	NO	NO	NO	98,00	36,25	134,25
LAZIO	LAZIO	AC56	2	Rossetti	Cataldo	24/08/1994	NO	SI	NO	90,00	32,50	122,50
LAZIO	LAZIO	AC56	3	Bonucci	Giacomo	12/11/1993	NO	SI	NO	100,00	21,25	121,25
LAZIO	LAZIO	AC56	4	Micheloni	Federico	19/07/1995	NO	SI	NO	98,00	22,50	120,50
LAZIO	LAZIO	AC56	5	Fiorentino	Daniela	15/06/1987	NO	SI	NO	77,00	42,50	119,50
LAZIO	LAZIO	AC56	6	Leonardo	Giulia Valentina	14/02/1991	NO	SI	NO	94,00	25,00	119,00

Tra i vincitori di cui sopra venivano dunque chiamati cinque candidati, con Avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio, ad indicare il proprio ordine di preferenza tra le sedi disponibili, ai fini dell'accettazione dell'incarico a tempo determinato per il corrente a.s. 2022/23 finalizzato alla futura immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/24 (**cf. doc. 15: Avviso M.I. – U.S.R. Lazio n. 33171 del 27.08.2022**):

Allegato 1

(Elenco dei candidati ai quali è stata proposta una provincia al termine della fase 1)

Canale	Provincia	Classe concorso	Graduatoria	Punteggio	Cognome	Nome
GM	FR	AC56	9BIS	119,5	FIorentino	DANIELA
GM	FR	AC56	9BIS	119	LEONARDO	GIULIA VALENTINA
GM	LT	AC56	9BIS	122,5	ROSSETTI	CATALDO
GM	LT	AC56	9BIS	120,5	MICHELONI	FEDERICO
GM	RI	AC56	9BIS	121,25	BONUCCI	GIACOMO



La ricorrente ha subito un grave evidente pregiudizio in quanto, pur essendo in possesso del titolo di riserva ex l. n. 68/1999, ha assistito al conferimento dell'incarico a tempo determinato ex art. 59 comma 9-*bis* del D.L. n. 73/21 in favore di docenti inseriti in graduatoria senza alcun titolo di riserva.

La situazione di pregiudizio patita dalla ricorrente è ben evidente se solo si considera che la resistente Amministrazione doveva necessariamente procedere all'accantonamento di una sede di servizio in favore della ricorrente per la classe di concorso "AC56" per la Regione Lazio, stante il possesso in capo alla predetta del titolo di riserva, in base al quale per legge spettava alla medesima il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021, finalizzato dunque all'immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo anno scolastico.

Tutto ciò nel caso di specie non si è verificato per esclusiva negligenza della resistente Amministrazione, la quale non ha considerato il titolo di riserva posseduto e dichiarato dalla docente all'interno della domanda di partecipazione, privando la medesima del legittimo diritto di ottenere l'incarico a tempo determinato finalizzato alla futura immissione in ruolo.

Come emerge dall'Avviso prot. n. 33171 del 27.08.2022, sono stati individuati 5 candidati per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/21, a fronte dei 6 posti messi a bando per la classe di concorso "AC56" per la Regione Lazio.

Quanto esposto comprova pienamente che il Ministero resistente, non riconoscendo alla ricorrente il titolo di riserva effettivamente posseduto, ha impedito il conferimento in suo favore dell'incarico di lavoro a tempo determinato per il corrente anno scolastico ai sensi dell'art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/2021, finalizzato all'immissione in ruolo.

Ciò neanche a seguito dell'istanza formulata dalla ricorrente in via stragiudiziale ed avente ad oggetto la rettifica in autotutela della graduatoria "AC56" del concorso straordinario *bis* della Regione Lazio, nella quale la medesima così esponeva:
<<Premesso che la sottoscritta ha presentato domanda di partecipazione regione Lazio per la classe di concorso AC56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (clarinetto) e dichiarato di possedere i titoli di riserva L. 68/1999; esaminando la graduatoria pubblicata in data 25/08/2022, la sottoscritta non è presente nell'elenco di merito dei vincitori della procedura; nella redazione della suddetta graduatoria pertanto



non pare essersi tenuto conto, per probabile errore materiale, del titolo di riserva posseduto dalla sottoscritta; Chiede che in autotutela, la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso AC56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (clarinetto) per la Regione Lazio venga rettificata e riformulata applicando la L. 68/99 con il conseguente mio inserimento o, in subordine, le motivazioni che ne hanno precluso la sua applicazione>> (cfr. doc. 16: Istanza di rettifica).

La resistente Amministrazione non forniva alla ricorrente alcun riscontro all'istanza trasmessa, in relazione alla quale avrebbe dovuto quantomeno motivare le ragioni della mancata valutazione del titolo di riserva, che avrebbe consentito alla docente di ottenere nel corrente a.s. 2022/23 un incarico di supplenza finalizzato all'immissione in ruolo, per la classe di concorso "AC56" della Regione Lazio.

Il Ministero resistente, con la sua grave condotta, ha di fatto impedito alla ricorrente di poter essere individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021, con ogni conseguenza negativa in ordine alla impossibilità per la medesima di poter svolgere nel corrente a.s. 2022/23 l'anno di formazione e di prova e dunque di poter ottenere a decorrere dal prossimo a.s. 2023/24 l'ambita immissione in ruolo.

Il contegno dell'Amministrazione resistente si configura, pertanto, quale illegittimo, immotivato, illogico e destituito di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto.

Tanto premesso, è interesse dell'odierna ricorrente agire dinanzi a Codesto Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi richiedere il riconoscimento del suo diritto ad ottenere un incarico di supplenza ai sensi dell'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021, per la c.d.c. di appartenenza "AC56" per la Regione Lazio, finalizzato al conseguimento dell'immissione in ruolo.

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

I. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Occorre preliminarmente osservare, in relazione alla giurisdizione rispetto alle pretese di inserimento nelle graduatorie che, come sostenuto dalla recente sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 25972 del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017): *"occorre distinguere: Se oggetto di tale domanda è la*



richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".

È evidente nel caso di specie che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto la ricorrente si trova a censurare l'operato dell'Amministrazione per aver cagionato un ingente danno consistito nella mancata valutazione del titolo di riserva posseduto ex l. n. 68/99, che ha portato al conseguente mancato conferimento dell'incarico di supplenza ai sensi dell'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/21, finalizzato all'immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/24.

Nella fattispecie per cui è causa, la ricorrente chiede all'Ill.mo Giudice adito il riconoscimento del suo diritto ad ottenere l'immissione in ruolo, previo riconoscimento del titolo di riserva legittimamente posseduto e dichiarato all'interno della domanda di partecipazione che, qualora fosse stato riconosciuto come per legge, avrebbe consentito alla predetta di ottenere nel corrente a.s. 2022/23 un incarico di supplenza ex art. 59 comma 9 *bis*, finalizzato all'immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/24.

Tanto premesso, è incontestata la giurisdizione dell'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, trattandosi di accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/21.

NEL MERITO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 COMMA 9-BIS DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 108 DEL 28.04.2022.



L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione è palese in ragione della mancata individuazione della ricorrente per il conferimento di un incarico ex art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/21, finalizzato dunque all'immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/24.

La docente ha assistito alla paradossale situazione per cui la resistente Amministrazione da un lato ha individuato per una proposta di contratto a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/2021 cinque candidati collocati nella graduatoria di merito in assenza di alcun titolo di riserva, dall'altro non ha proceduto all'accantonamento della sede nei confronti della ricorrente, la quale aveva pieno diritto al conferimento di un incarico a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, in considerazione del titolo di riserva posseduto e dichiarato.

Entrando maggiormente nel merito, al fine di inquadrare in tutti i suoi aspetti la questione proposta, è opportuno analizzare, preliminarmente, il contenuto dell'articolo 59 del D.L. 73 del 2021, rubricato "*Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente*", il cui comma 9-bis stabilisce che **(cfr. doc. 17: D.L. n. 73/2021)**:

<<9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le



*graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. **Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori>>.***

La procedura straordinaria *bis* è stata programmata ai sensi dell'art. 59 comma 9-*bis* ai fini della copertura dei posti comuni della scuola secondaria che residuano dalle immissioni in ruolo ordinarie.

La procedura di assunzione a tempo indeterminato da Concorso Straordinario prevede dunque le seguenti fasi:

1. Concorso, con lo svolgimento di una prova orale disciplinare e la valutazione dei titoli;
2. Graduatorie di merito, con i relativi punteggi dei vincitori;
3. Assunzione a tempo determinato per l'a.s. 2022/23;
4. Svolgimento nel corso dell'a.s. 2022/23 di un percorso di formazione universitaria completo di prova conclusiva;



5. Svolgimento, in esecuzione del contratto a tempo determinato nell'a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 59/2017;

6. Assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, a seguito del precedente superamento della prova finale relativa al percorso di formazione universitario e valutazione positiva del percorso di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2023, nella medesima scuola nella quale si è prestato servizio a tempo determinato.

Pertanto, durante il periodo relativo al contratto a tempo determinato, gli aspiranti docenti dovranno svolgere:

- sia il **periodo di prova** basato sul D.L. n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), che ha modificato il percorso previsto dal D.lgs. n. 59/2017;

- che il **percorso di formazione universitario** (40 ore complessive, con valenza 5 CFU) completo prova conclusiva.

Il DM n. 226/2022, avente ad oggetto le disposizioni concernenti il percorso di formazione e prova del personale docente ed educativo, ha apportato le seguenti modifiche riguardo il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio (**cfr. doc. 18: D.M. n. 226 del 16.08.2022**).

Si occupa di individuare le modalità di svolgimento del *test* finale, le procedure e i criteri di valutazione del medesimo percorso.

La nuova normativa prevede che i docenti appena immessi in ruolo per quanto riguarda l'anno scolastico appena iniziato, potranno considerare il loro **periodo di prova superato a tutti gli effetti**, soltanto se rispondono a due condizioni particolari:

1. superamento del *test* finale;
2. il servizio risponde alla durata di almeno 180 giorni, dei quali 120 siano dedicati all'attività didattica.

Durante l'anno di prova i docenti sono chiamati anche a seguire una serie di attività obbligatorie, necessarie al superamento del suddetto periodo:

- bilancio di competenze iniziale;



- patto per lo sviluppo professionale;
- attività formative (50 ore);
- incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);
- laboratori formativi (12 ore);
- *peer to peer* e osservazione in classe (12 ore);
- formazione *on-line* (20 ore)
- *portfolio* professionale;
- bilancio di competenze finale;
- colloquio e *test* finale innanzi al *Comitato per la valutazione dei docenti*;
- espressione parere da parte del *Comitato*;
- valutazione finale del dirigente scolastico.

Lo stesso Ministero dell'Istruzione, con nota n. 30998 del 25.08.2022, comunicava le nuove indicazioni da seguire per quanto concerne il percorso di formazione del docente, nonché il periodo annuale di prova in servizio (***cfr. doc. 19: Nota M.I. n. 30998 del 25.08.2022***).

In tal senso, è stata espressamente riconosciuta anche in favore dei vincitori del concorso straordinario *bis* l'operatività dei termini indicati dal D.M. n. 226/2022 per la validità del periodo di prova.

Alla ricorrente è stato impedito lo svolgimento di quanto previsto normativamente in favore dei vincitori del concorso straordinario *bis*, in evidente violazione di legge.

Lo stesso Bando di concorso prevedeva nella sezione relativa alle modalità di presentazione della domanda, di dichiarare l'eventuale diritto alle riserve previste dalla normativa vigente, di cui alla legge n. 68/99, al fine di consentire alla Amministrazione di poter individuare i candidati in possesso di riserva.

Contrariamente a quanto prescritto dal Bando di concorso, la resistente Amministrazione non teneva in debita considerazione la riserva posseduta dalla ricorrente, la quale così non veniva individuata tra i destinatari di una proposta di contratto ai sensi dell'art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/21, in aperta violazione delle disposizioni poste a tutela delle categorie protette.



La condotta illegittima posta in essere dal Ministero dell'Istruzione ha conseguentemente impedito alla ricorrente di ottenere un incarico a tempo determinato finalizzato alla immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/24, in aperta violazione di legge.

II. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 68/199: DIRITTO DELLA RICORRENTE AD OTTENERE IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 9 BIS DEL D.L. N. 73/2021 PER LA CLASSE DI CONCORSO "AC56" PER LA REGIONE LAZIO, CON IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI RISERVA EFFETTIVAMENTE POSSEDUTO E DICHIARATO.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione è palese in ragione della mancata individuazione della ricorrente tra i destinatari di una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021, dunque finalizzato all'immissione in ruolo per la classe di concorso "AC56" per la Regione Lazio, dovuto all'illegittimo omesso riconoscimento in favore della predetta del titolo di riserva posseduto in quanto familiare (moglie) di equiparato vittima del dovere.

Si rappresenta che la docente inseriva nella sezione "Titoli di riserva" della domanda di partecipazione la documentazione rilasciata dal Ministero della Difesa in data 21.11.2019:

TITOLI DI RISERVA

II/La Sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti titoli di riserva:

A - Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche			
Ente	Ministero della Difesa		
Data del riconoscimento	21/11/2019	Numero dell'atto	537

La predetta dichiarava altresì di essere iscritta negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999, come emerge dal documento rilasciato dall'Ufficio di collocamento della Provincia di La Spezia allegato in atti.

Ciò nonostante, il Ministero dell'Istruzione ometteva la valutazione e il riconoscimento della riserva posseduta dalla ricorrente, non includendo la predetta nell'elenco dei candidati risultati vincitori del concorso straordinario *bis* per la c.d.c. "AC56" della Regione Lazio.



Tale illegittima condotta ha determinato la mancata nomina della ricorrente per il conferimento, per il corrente anno scolastico, di un incarico a tempo determinato ex art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/21, finalizzato all'immissione in ruolo per il prossimo a.s. 2023/24.

Difatti, se l'Amministrazione resistente avesse legittimamente operato riconoscendo alla ricorrente la riserva spettante per legge, la medesima sarebbe stata certamente inserita tra i docenti individuati per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 59 comma 9-bis del D.L. n. 73/2021, tenuto altresì conto che la proposta di contratto di cui sopra è stata indirizzata nei confronti di soli 5 candidati, rispetto ai 6 previsti dal Bando, peraltro carenti del titolo di riserva.

La ricorrente ben dichiarava all'interno dell'istanza di partecipazione di essere iscritta nelle liste di collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99, circostanza che non veniva presa in considerazione dalla resistente Amministrazione la quale, difatti, non valutando il predetto titolo di riserva determinava il conseguente mancato inserimento della docente nella graduatoria dei vincitori del concorso per cui è causa.

La legge n. 68/199 in tema di "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" prevede all'art. 3 che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle "categorie protette" (***cfr. doc. 20: Legge n. 68/1999***).

La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in "disabili" e "altre categorie", cui spettano rispettivamente il 7% e l'11% dei posti.

Pur in presenza della corretta presentazione della domanda da parte della ricorrente, corredata di tutta la documentazione attestante il possesso del titolo di riserva, il Ministero resistente non valutava il predetto, che avrebbe consentito alla docente di poter essere individuata per lo svolgimento di un incarico a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L. n. 73/21 per il corrente a.s. 2022/23.

Tutto ciò non si è verificato nel caso di specie, non avendo la resistente Amministrazione proceduto né alla attribuzione della riserva in favore della ricorrente, né tantomeno all'accantonamento della sede in favore della predetta.

L'art. 3 della **legge 68/99** prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle "categorie protette". La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in "disabili" e "altre categorie". I disabili sono:



- **invalidi civili** con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
- **invalidi del lavoro** con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
- **non vedenti** (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
- **non udenti** (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
- **invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio** (T.U. pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).
- la legge prevede che alle persone con disabilità siano riservate le seguenti aliquote:
 - a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
 - b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
- mentre alla seconda categoria spetta l'aliquota dell'1% dei lavoratori occupati nel caso di datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

La legge 68/99 tutela anche le seguenti categorie di persone:

- **orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;**
- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale;
- profughi italiani rimpatriati (legge 763/81);
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche se non in stato di disoccupazione (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99);
- familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99);



- vittime del dovere, anche se non in stato di disoccupazione (legge n. 466/80, legge n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006);
- familiari delle vittime del dovere, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (legge n. 466/80, legge n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006).
- orfani per crimini domestici (art. 6 legge n. 4/2018)
- care leavers (art. 67bis DL 34/2020).

L'art. 18 della legge n. 68/99 così prescrive: << 2. *In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione>>.*

In virtù dell'art. 18 comma 2 della legge n. 68/99, nonché della sua iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, la ricorrente aveva pieno diritto alla nomina ex art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021, in quanto doveva essere riconosciuto in suo favore il titolo di riserva "M".

La violazione perpetrata dal Ministero dell'Istruzione è grave, in quanto non ha consentito alla ricorrente di poter ottenere, per il corrente a.s. 2022/23, il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/2021, finalizzato all'immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/24.

Operando in tal modo, la resistente Amministrazione ha frustrato le legittime aspettative della ricorrente, così come cristallizzate nel D.L. n. 73/2021, impedendo alla medesima di poter svolgere l'anno di formazione e di prova nel corrente anno scolastico



e poter ambire all'immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/24, nonostante il titolo di riserva posseduto e dichiarato.

^^^

Tutto ciò premesso e ritenuto la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **ACCERTARE E DICHIARARE** la manifesta illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio, consistita nel mancato riconoscimento della riserva spettante alla ricorrente ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999;

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 9-*bis* del D.L. n. 73/2021 per l'a.s. 2022/23, finalizzato all'immissione in ruolo a decorrere dall'a.s. 2023/24;

E PER L'EFFETTO:

- **ORDINARE E CONDANNARE** l'Amministrazione resistente ad emettere il provvedimento di individuazione della ricorrente quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato ex art. 59 comma 9-*bis* del D.L. n. 73/2021 per il corrente a.s. 2022/23, al fine di consentire alla predetta di poter ottenere l'immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo a.s. 2023/24.

In ogni caso, nella creduta e fondata ipotesi di accoglimento del presente ricorso, qualora la durata del presente procedimento dovesse protrarsi nel tempo e non dovesse consentire alla ricorrente di poter svolgere nel corrente a.s. 2022/23 i 180 giorni di servizio richiesti dall'art. 59 comma 9 *bis* del D.L. n. 73/21, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di Voler ordinare e condannare l'Amministrazione resistente ad accantonare una sede di servizio in favore della ricorrente nella Regione Lazio, per la c.d.c. "AC56", al fine di consentire alla predetta di poter svolgere l'incarico di supplenza ai sensi dell'art. 59 comma 9-*bis* del D.L. n. 73/21 anche eventualmente nel prossimo anno scolastico 2023/2024.



Con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio, a favore del sottoscritto procuratore che si dichiarano antistatario, nonché con condanna dell'Amministrazione resistente alla restituzione dell'importo versato per il contributo unificato.

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

1. Contratti a tempo determinato a.s. 2022/23;
2. D.D. M.I. n. 1081 del 06.05.2022;
3. Domanda di partecipazione;
4. Decreto ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108 ed allegati;
5. Certificato diploma accademico II livello;
6. Stato matricolare;
7. Certificato diploma Conservatorio;
8. Attestazione CFU;
9. Iscrizione liste collocamento;
10. Certificato vittima del dovere Sig. De Mite;
11. Esiti prove orali;
12. D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio prot. n. 821 del 03.08.2022;
13. D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio prot. n. 1268 del 11.08.2022;
14. D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 1315 del 25.08.2022;
15. Avviso M.I. – U.S.R. Lazio n. 33171 del 27.08.2022;
16. Istanza di rettifica;
17. D.L. n. 73/2021;
18. D.M. n. 226 del 16.08.2022;
19. Nota M.I. n. 30998 del 25.08.2022;
20. Legge n. 68/1999.

Con ogni ulteriore riserva di deduzione, contro deduzione e produzione di documenti.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e che pertanto dovrà essere versato il contributo unificato pari ad € 259,00.
--

Roma, 23.11.2022

Avv. Domenico Naso

